

## DECRETO C.D. “RAVE” – CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE

### NUOVE DISPOSIZIONI PREVISTE IN MATERIA DI COVID-19

- *Il 30 dicembre 2022 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304, la Legge n.199 di conversione del Decreto-Legge 31.10.2022 n. 162 (c.d. “Rave”).*
- *Il 31/12/2022 è stata pubblicata la Circolare del Ministero della Salute n. 51961.*

Di seguito le misure previste dai due provvedimenti in materia di Covid-19

### DECRETO “RAVE”

#### Dal 31 dicembre 2022:

- sono sospese fino al 30 giugno 2023 le sanzioni relative alla mancata vaccinazione nei confronti di coloro che, seppure obbligati, non si sono voluti immunizzare (100 euro con cui sono state sanzionate le persone con più di 50 anni);
- è eliminato l'obbligo di esibire il green pass:
  - per **visitatori o accompagnatori** che accedono alle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice nonché nei reparti di degenza delle strutture ospedaliere;
  - per gli accompagnatori che stazionano **nelle sale di attesa** dei dipartimenti d'emergenza e pronto soccorso.
- è eliminato l'obbligo di sottoporsi al test antigenico rapido o molecolare per l'accesso alle **prestazioni di pronto soccorso**;
- è eliminato l'obbligo di effettuare un test rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, sia alla prima **comparsa dei sintomi**, sia, se ancora sintomatici, **per uscire dall'isolamento, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto**;
- è eliminato l'obbligo di sottoporsi a tampone una volta finito il periodo di auto-sorveglianza.

Il regime di auto sorveglianza (obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti) è quindi previsto **fino al quinto giorno** (non più il decimo) successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con persone positive al SARS-CoV-2 (resta l'obbligo di indossare la mascherina Ffp2 in caso di assembramenti).

La gestione dei casi di coloro che sono risultati contagiati con riferimento agli spostamenti sarà disciplinata con Decreto Ministeriale.

### ALTRE INDICAZIONI

*Circolare Ministero della Salute n. 51961 del 31/12/2022*

#### **CASI CONFERMATI**

Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell'isolamento, con le seguenti modalità:

- **Per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni:** l'isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall'effettuazione del test antigenico o molecolare;
- **Per i casi che sono sempre stati asintomatici:** l'isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia risulti negativo;
- **Per i casi in soggetti immunodepressi:** l'isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo.

I cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei 7 giorni precedenti il primo test positivo, potranno terminare l'isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni dal primo test positivo, se asintomatici da almeno 2 giorni e negativi a un test antigenico o molecolare.

È obbligatorio, a termine dell'isolamento, l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10mo giorno dall'inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.

### **CONTATTI STRETTI DI CASO**

**Per chi ha avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 si applica il regime dell'autosorveglianza:** è obbligatorio di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, **fino al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto.**

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2.